

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

---

**SUPPLEMENTO**

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

---

### 306° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 19 APRILE 1989

---

#### INDICE

##### **Commissioni permanenti**

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro ..... *Pag.* 3



**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 19 APRILE 1989

*Presidenza del Presidente*  
BERLANDA

*Intervengono il Ministro delle finanze Colombo, il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero De Luca ed il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa (1689), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Il presidente Berlanda avverte che, essendosi conclusa ieri sera la discussione generale ed essendo state svolte le repliche del relatore e del Governo, si passerà ora all'esame degli emendamenti.

Il senatore Mantica illustra alcuni emendamenti.

L'emendamento 2.1 del senatore Mantica è diretto a concedere una detrazione, da inserire fra quelle previste all'articolo 2, ai lavoratori autonomi che abbiano provveduto ad operare la ritenuta alla fonte a carico dei propri dipendenti, nella misura di seicento mila lire all'anno per ogni dipendente. L'emendamento 5.1 prevede (con una modifica da recare agli articoli 5, 6, 8 e 10), di portare il limite inferiore per la contabilità semplificata da 18 milioni a 100 milioni. L'emendamento 10.1 modifica la lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 in modo da consentire anche agli esercenti arti e professioni non obbligati alla tenuta del repertorio dei clienti, di optare per il regime di contabilità ordinaria e per la tenuta del repertorio clienti. L'emendamento 11.2-A prevede che i coefficienti di congruità di cui al comma 1 dell'articolo 11 siano determinati, per ogni triennio, con legge in data anteriore all'inizio del triennio stesso (in mancanza di tale determinazione, si applicano per il nuovo triennio i coefficienti del triennio precedente).

L'emendamento 11.1 sopprime, al comma 3 dell'articolo 11, primo periodo, le parole «enti ed istituti». L'emendamento 12.1 subordina alla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti la richiesta di chiarimenti al contribuente - e successiva rettifica di ufficio - di cui al comma 2 dell'articolo 12. L'emendamento 12.3 sostituisce, all'articolo 12, comma 4, primo periodo, l'espressione «i cui compensi non superino l'ammontare di 360 milioni» con le parole «che non tengano il repertorio dei clienti». L'emendamento 12.4 è diretto a sopprimere, nel comma 4 dell'articolo 12, il secondo periodo. L'emendamento 13.1 è diretto a sopprimere l'articolo 13. L'emendamento 15.1 è diretto a consentire che le dichiarazioni a sanatoria di cui all'articolo 14 possano essere riferite anche soltanto ad alcuni dei periodi di imposta per i quali non è stato notificato accertamento, anzichè a tutti. L'emendamento 17.1 è diretto a sopprimere, alla fine del primo periodo del comma 1 dell'articolo 17, le parole «per sorteggio o in base a criteri selettivi». L'emendamento 19.1 è diretto a sopprimere l'articolo 19. L'emendamento 21.1 è diretto a sopprimere l'articolo 21, ovvero, in via subordinata, a prevedere l'estinzione automatica dei reati a seguito della dichiarazione sostitutiva. L'emendamento 22.1 è diretto ad aggiungere un comma all'articolo 22 mediante il quale, per i soggetti che eseguono la autotassazione ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576, si deduce dal reddito complessivo anche la somma di cinquecento mila lire all'anno; e si consentono ulteriori deduzioni ai lavoratori autonomi. L'emendamento 22.2 è diretto a sopprimere l'esclusione, per gli esercenti arti e professioni, della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'emendamento 29.1 è diretto a sopprimere il comma 5 dell'articolo 29.

Il senatore Visentini chiarisce ulteriormente la propria posizione riguardo all'articolo 26 comma 8: il suo emendamento soppressivo di tale norma è strettamente connesso con l'emendamento, al disegno di legge di conversione, attribuyente delega legislativa al Governo in materia di elusione d'imposta, delega mediante la quale il Governo potrebbe rimediare rapidamente alla soppressione del comma 8. A tale riguardo il senatore Visentini fa presente che la norma in questione non è affatto superflua, poichè certamente vengono commessi abusi nella indicazione degli interessi percepiti, ai fini fiscali. La soppressione può valere quindi soltanto in via provvisoria; qualora poi si ritenesse troppo complesso l'iter legislativo per l'approvazione della delega, e quindi richiedente troppo tempo, egli ha presentato in subordine l'emendamento sostitutivo 26.2, con il quale ha cercato di adeguare la disposizione alla realtà concreta, facendo riferimento, anzichè al tasso di sconto, all'interesse corrente, ridotto del 10 per cento, nonchè al concetto di «operazioni similari effettuate nel medesimo periodo di tempo». Tale emendamento sostitutivo, inoltre, esclude dall'applicazione della norma la Banca d'Italia, le aziende di credito, le registrazioni fiscali inerenti alle obbligazioni e titoli similari, nonchè quelle inerenti ad interessi per dilazioni di pagamento e agli interessi su prestiti ai dipendenti. Ribadisce ulteriormente l'esigenza che non venga lasciata nel testo del decreto una disposizione inapplicabile, una disposizione che la 6ª Commissione non può tollerare, quali che possano essere le successive determinazioni dell'Assemblea. Chiarisce infine che la delega conferita con il suo emendamento al Governo prescrive l'obbligo per il Governo stesso di indicare con precisione

le fattispecie che devono essere considerate elusive; si tratta di una normativa assai vicina a quella contenuta nel disegno di legge n. 3705 Camera.

Il senatore Pizzol presenta ed illustra alcuni emendamenti. L'emendamento 4.0.1, aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 4, è diretto alla determinazione del regime fiscale delle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco, e risolve anche il problema costituito dai periodi di imposta antecedenti al decreto in esame. L'emendamento 10.2 è diretto a modificare l'articolo 10-bis, comma 1 aggiungendo ai beni strumentali per l'esercizio dell'impresa (di cui al comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi) i beni immobili. L'emendamento 26.3 è diretto a modificare il comma 8 dell'articolo 26 in modo da aggiungere, alle situazioni escluse dall'applicazione della norma, anche i prestiti effettuati dai soci esercenti imprese alle società cooperative e loro consorzi e da queste ultime ai propri soci. L'emendamento 38.2 è diretto a stabilire che il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi si applichi dal 1° gennaio 1988.

Il senatore Visentini illustra il suo emendamento 32.1 diretto a sopprimere, nell'articolo 32 comma 2, l'espressione «sottoscritti dalla data di entrata in vigore del presente decreto». In proposito il senatore Visentini chiarisce che si tratta di ripristinare il testo del Senato su questo articolo (a suo tempo approvato per il disegno di legge n. 1301), diretto a colpire un fenomeno di elusione basato sulle obbligazioni non quotate, utilizzate per eludere l'imposizione IRPEG mediante l'attribuzione di interessi assai elevati. La modifica operata dal Governo, nell'immettere questa disposizione nel decreto-legge n. 550 del 1988 e successivamente nel presente decreto n. 69, preclude una notevole entrata tributaria; può essere comunque questione opinabile se sia opportuno colpire anche l'esistente, o limitarsi a precludere tale forma di elusione per il futuro. Il senatore Visentini aggiunge che, qualora si obiettasse che il suo emendamento soppressivo del comma 8 dell'articolo 26 possa in qualche modo provocare un minor gettito, si avrebbe la compensazione data da un maggior gettito mediante l'emendamento in questione.

Il senatore Brina illustra gli emendamenti presentati dai senatori comunisti.

L'emendamento 1.1 è diretto a sostituire il comma 1-bis dell'articolo 1 in modo da definire i limiti dell'imposizione ILOR (ivi indicati per l'anno 1989), anche per gli anni 1990, 1991 e 1992, in misure crescenti. L'emendamento 1.2 è diretto ad aggiungere un ulteriore comma all'articolo 1 con il quale viene ridotta del 25 per cento l'aliquota del 26 per cento sullo scaglione da 12 a 30 milioni. L'emendamento 2-a è diretto a stabilire una detrazione di 72 mila lire per ogni figlio, modificando la disposizione di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, concernente le detrazioni per i figli. La detrazione stessa verrebbe elevata, dal 1991, da 72 mila a 96 mila lire. L'emendamento 2-b, è diretto ad aumentare, dal 1990, le detrazioni per i figli a carico del 10 per cento. L'emendamento 2.2 è diretto ad aggiungere un comma all'articolo 2, modificativo dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, in modo da concedere una riduzione (al 40 per cento dei compensi corrisposti) per la ritenuta ivi prevista. L'emendamento 3.1 è diretto a sostituire l'articolo 3 del decreto in modo da stabilire un diverso procedimento di neutralizzazione del drenaggio

fiscale (da porre a regime), al tempo stesso rinviando di un anno l'applicazione di tale procedimento e individuando la copertura finanziaria, sull'esercizio 1991 (stimata in 1.150 miliardi), nelle maggiori entrate fiscali derivanti dall'applicazione del titolo II del decreto in esame. Gli emendamenti 5.2 e 5.3 sono diretti a sottrarre al regime previsto dall'articolo 5 i contribuenti esercenti l'attività della pesca con volume di affari non superiore ai 36 milioni di lire ovvero, in via subordinata, a consentire loro una deduzione dal reddito imponibile in relazione a spese non documentabili. L'emendamento 7.1 è diretto a sopprimere la lettera *f)-bis* nel comma 2 dell'articolo 7. L'emendamento 7.0.1 è diretto ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 7 in modo da escludere dall'ILOR i redditi derivanti dall'esercizio di prestazioni di servizi prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari. Gli emendamenti 34.1 e 34.2 sono diretti a sopprimere il comma 4 dell'articolo 34 e la lettera *b)* del comma 5, nonché a sopprimere, ovvero, in via subordinata, a sostituire le lettere *b)* e *c)* del comma 3, in modo da evitare che le assegnazioni di case di abitazione ai soci da cooperative edilizie, a norma del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, nonché le analoghe assegnazioni in godimento, vengano considerate ai fini dell'IVA come cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi; si inserisce tuttavia, come condizione per tale beneficio, che le abitazioni siano state realizzate in base a concessione edilizia rilasciata entro il 31 dicembre 1989. L'emendamento 36.1 è diretto ad aggiungere, nel comma 3 dell'articolo 36, ai soggetti esonerati dall'obbligo di corrispondere la tassa di rilascio della partita IVA, i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e braccianti agricoli possessori di piccoli appezzamenti di terreno, attualmente esenti dall'obbligo della dichiarazione annuale IVA.

Il senatore Favilla illustra alcuni emendamenti presentati assieme al senatore Salvi. L'emendamento 34.3 è diretto a sopprimere nel comma 3 dell'articolo 34 le lettere *b)* e *c)* ovvero, in via subordinata, a precisare che quanto determinato con le anzidette lettere *b)* e *c)* non si applichi per la prima casa costruita in cooperativa, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge n. 167 del 1962 e successive modificazioni, ovvero convenzionata ai sensi della legge n. 10 del 1967. Tale emendamento prevede altresì che le soppressioni stabilite con il comma 4 dell'articolo 34 abbiano efficacia soltanto dal 1° gennaio 1990. L'emendamento 38.1 è diretto a sostituire il comma *2-bis* dell'articolo 38 con una disposizione tendente essenzialmente a far decorrere le innovazioni di cui all'articolo 34 dal 1° gennaio 1990 anziché dal 1° agosto 1989 (sulle opere realizzate in base a concessioni edilizie rilasciate a partire da tale data). L'emendamento 38.1 dispone inoltre che le assegnazioni in proprietà di alloggi fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà indivisa, si considerino effettuate alla data dei relativi rogiti, e che per dette assegnazioni la base imponibile sia valutata al netto degli interessi passivi sostenuti per la costruzione.

Il senatore De Cinque presenta ed illustra alcuni emendamenti.

L'emendamento 11.2, dispone, ad integrazione del comma 3 dell'articolo 11, che ai fini delle informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di congruità siano interpellati anche i consigli nazionali delle libere professioni. L'emendamento 12.2 è diretto a sopprimere, al comma 4 dell'articolo 12, 1° periodo, gli esercenti arti e professioni i cui compensi non superano i 360 milioni di lire, in modo da escluderli dalle disposizioni di cui al comma 1. L'emendamento 13.2 è diretto ad integrare il comma 7, lettera

e) dell'articolo 13, prevedendo che non si applichino le sanzioni penali nell'ipotesi di incompletezza del repertorio. L'emendamento 33.1 è diretto ad aggiungere un comma all'articolo 33, in modo da ridurre al 50 per cento la ritenuta sui redditi di lavoro autonomo nel caso di redditi acquisiti in rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza, di commercio e di procacciamento di affari.

Il senatore De Cinque illustra infine l'emendamento 14.1, presentato assieme al senatore Ruffino, diretto ad aggiungere, nel penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 14, dopo le parole «ad ogni effetto», le parole «anche penale».

Il relatore Beorchia si esprime sugli emendamenti presentati ed illustrati. In relazione all'emendamento 2 al disegno di legge, presentato dal senatore Visentini e attribuito delega legislativa al Governo, fa presente che, essendo ben avviato l'esame del disegno di legge Camera 3705, nel quale è contenuta l'analoga disposizione di delega al Governo, sembra preferibile lasciare che il problema venga risolto in quella sede. Invita pertanto il senatore Visentini a ritirare l'emendamento.

Il relatore Beorchia invita inoltre il senatore Visentini a ritirare anche l'emendamento 26.1, soppressivo del comma 8 dell'articolo 26, dato che, a suo avviso, gli uffici finanziari dovranno necessariamente interpretare il comma 8 in questione nello stesso modo con cui viene sostanzialmente riformulato con l'emendamento 26.2 dello stesso senatore Visentini (presentato in via subordinata): il relatore non ritiene quindi necessaria la soppressione, nè ritiene indispensabile la riformulazione effettuata con l'emendamento 26.2.

Il relatore invita poi a ritirare l'emendamento 3.1, facendo presente che non sembrano sussistere le ventilate ipotesi di mancata copertura finanziaria per l'articolo 3.

Il relatore si dichiara contrario a tutti gli emendamenti diretti a modificare il limite inferiore del regime forfettario a contabilità semplificata - di 18 milioni - limite che costituisce un punto fermo, a seguito delle intese raggiunte all'altro ramo del Parlamento. Si dichiara poi contrario agli emendamenti 19.1 e 29.1. Invita a ritirare l'emendamento 36.1, pur rendendosi conto che la tassa per il rilascio della partita iva costituisce un gravame, anche se non eccessivo, per i coltivatori diretti; nonchè gli emendamenti riguardanti le cooperative edilizie, tenendo conto che si tratta di disposizioni, queste ultime, che non entrano in vigore immediatamente, e il Ministro delle finanze ha dichiarato che intende provvedere, in qualche misura, prima che le disposizioni stesse divengano efficaci. Invita, infine a ritirare tutti gli altri emendamenti presentati. Fa presente che tali sue valutazioni degli emendamenti devono essere considerate alla luce della necessità di convertire il decreto in esame, tenendo conto che all'altro ramo del Parlamento sono state raggiunte intese che è assai opportuno non vengano toccate.

Il Ministro delle finanze dichiara di condividere le valutazioni del relatore sugli emendamenti, soprattutto per l'urgenza di convertire il decreto, la cui ulteriore reiterazione ritiene politicamente e giuridicamente da evitare. Il Ministro dichiara di rendersi conto che su alcuni degli emendamenti presentati sarà necessario ritornare successivamente. In particolare, quanto agli emendamenti concernenti i soci delle cooperative edilizie, dichiara che egli ha una seria speranza di poter rivedere tali misure

prima della loro applicazione alla fine di luglio. Qualora ciò non fosse possibile, egli provvederebbe ad un ulteriore rinvio della loro applicazione.

Passando a considerare l'emendamento del senatore Visentini soppressivo dell'articolo 26 comma 8, fa presente che, in ogni caso, il testo del comma 8 non può essere interpretato nel senso che esso debba produrre le conseguenze estremistiche ed allarmanti che sono state indicate: si tratta di timori eccessivi. D'altra parte, l'ipotesi di una modifica e quindi di un ritorno alla Camera del provvedimento comporterebbe la prospettiva pressochè inevitabile di molte altre modifiche, che, in definitiva, precluderebbero la conversione del decreto.

Il Ministro dichiara quindi che la delega conferita al Governo sulla base dell'emendamento Visentini sembra oltre modo soddisfacente nella sua formulazione, ed egli l'ha trasmessa alla Camera nell'intesa che possa essere utilizzata nell'esame del disegno di legge n. 3705.

In quest'ultimo disegno di legge, ad avviso del Ministro, potrebbe essere opportunamente inserito l'emendamento 26.2 del senatore Visentini, che darebbe una prima soluzione al problema, senza attendere i decreti delegati. Egli si impegna comunque a sollecitare in tutte le sedi l'iter del disegno di legge n. 3705, mentre dichiara che sottolineerà, nell'esame del disegno di legge n. 1689 in Assemblea, l'esigenza di modificare sollecitamente la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 26.

Il senatore Visentini dichiara di aderire alla richiesta di ritirare l'emendamento al disegno di legge (recante delega legislativa al Governo) e quindi anche il connesso emendamento soppressivo del comma 8 dell'articolo 26, tenendo conto che una delega di tale complessità, anche giuridica, richiede un certo tempo di esame, che non è disponibile nella presenté sede. Dichiara di mantenere, tuttavia, l'emendamento presentato in via subordinata, sostitutivo del comma 8. Fa presente al riguardo che non è affatto certo che l'interpretazione di tale norma da parte dell'Amministrazione finanziaria non possa sollevare incertezze e serie preoccupazioni: a tale riguardo non condivide le considerazioni tranquillizzanti del relatore e del Ministro; si rende conto tuttavia delle ragioni che inducono ad evitare il ritorno del provvedimento all'altro ramo del Parlamento. Dichiara però di dover insistere per l'approvazione dell'emendamento sostitutivo del comma 8, in modo che almeno la Commissione finanze e tesoro del Senato non comprometta la sua immagine lasciando sussistere immutata la disposizione di cui al comma 8. Resterebbe poi rimessa alle istanze e alle preoccupazioni politiche emergenti in Assemblea l'eventuale soppressione in quella sede. In caso di rigetto di tale suo emendamento dichiara che voterebbe contro la conversione del decreto.

Il senatore Cavazzuti annuncia che voterà contro tutti gli emendamenti tranne due. Tale sua posizione è motivata anzitutto dall'esigenza di chiudere la vicenda sconsigliata apertasi con questo decreto, che contiene riforme sconvolgenti, ma soprattutto si è prestato a recepire le pressioni delle categorie interessate. È necessario - sottolinea il senatore Cavazzuti - chiudere al più presto la possibilità di ulteriori modifiche, operate dietro le vive pressioni dei contribuenti, e ciò appunto lo induce a votare contro quasi tutti gli emendamenti presentati. Voterà a favore dell'emendamento del senatore Visentini sostitutivo del comma 8 dell'articolo 26, un emendamento che sembra assolutamente necessario, e che non difende interessi di categoria. Anche l'emendamento dei senatori comunisti sostitutivo del



comma 3 appare al di sopra delle parti, diretto a porre rimedio ad una impostazione errata del problema della neutralizzazione del drenaggio fiscale e della sua copertura finanziaria.

Il Ministro delle finanze, riferendosi all'emendamento 3.1 menzionato dal senatore Cavazzuti, osserva che con tale disposizione non si dà una vera copertura finanziaria all'automatismo delle misure contro il drenaggio fiscale. In relazione alle dichiarazioni del senatore Visentini, il Ministro esprime preoccupazione circa il preannunciato, eventuale voto contrario al decreto, e al tempo stesso il disappunto di doversi esprimere per il rigetto di una disposizione (l'emendamento 26.2) che ritiene corretta ed opportuna; al tempo stesso dichiara di rendersi conto del significato di una accettazione dell'emendamento soltanto in 6<sup>a</sup> Commissione, senza pregiudicare gli esiti in Assemblea, ma anche tale ipotesi suscita perplessità.

Si passa alla votazione.

Il senatore Brina ritira, a nome dei senatori comunisti, tutti gli emendamenti presentati, osservando che i pareri contrari espressi dal relatore e dal Governo precludono ogni speranza di accoglimento in Commissione. Dichiara, inoltre, che i senatori comunisti voteranno contro il decreto. Vengono altresì ritirati gli emendamenti 4.0.1, 10.2, 11.2, 12.2, 13.2, 14.1, 26.3, 33.1, 34.3, 38.1 e 38.2. Vengono dichiarati decaduti per assenza del presentatore gli emendamenti 2.1, 5.1, 10.1, 11.1, 11.2A, 12.1, 12.3, 12.4, 13.1, 15.1, 17.1, 19.1, 21.1, 22.1, 22.2, 26.4 e 29.1.

Il presidente Berlanda rileva che restano da esaminare gli emendamenti 26.2 e 32.1 del senatore Visentini. Rileva altresì l'opportunità di una breve sospensione della seduta, per una più ponderata riflessione sui problemi posti da questi due emendamenti.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,30, riprende alle ore 13,50).*

Il presidente Berlanda prende atto che il senatore Visentini insiste per la votazione dei due emendamenti 26.2 e 32.1.

Il senatore Favilla, parlando per dichiarazione di voto sull'emendamento 26.2, dichiara di riconoscere che si tratta di un emendamento necessario, dato che la norma da sostituire non sarebbe applicabile anche soltanto per il suo inserimento nel testo unico delle imposte sui redditi, inserimento che appare incongruo e contraddittorio. Vi sono tuttavia ragioni politiche che inducono a respingere l'emendamento, perchè il suo accoglimento porrebbe in pericolo la conversione del decreto e il non facile accordo raggiunto in merito alla Camera, mentre il Paese attende l'entrata in vigore, definitivamente sancita, delle moltissime norme valide contenute nel decreto.

L'emendamento 26.2, posto ai voti, non è accolto. Il senatore Visentini dichiara che, in conseguenza, voterà contro la conversione del decreto.

Il senatore Cavazzuti, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 32.1, deplora che il Governo abbia vanificato l'operato della Commissione, tenendo conto che la disposizione di cui all'articolo 32, comma 2, inserita già nel decreto legge n. 550 del 1988, ma contenuta a suo tempo nel disegno di legge n. 1301, nel testo approvato dalla Commissione, fu votata dalla Commissione stessa all'unanimità. Il Governo ha quindi disatteso le posizioni della maggioranza stessa, precludendo altresì all'erario una notevole entrata.

Il presidente Berlanda sottolinea che l'accoglimento dell'emendamento 32.1 effettivamente ripristinerebbe la volontà manifestata a suo tempo dalla 6<sup>a</sup> Commissione.

Il senatore Visentini sottolinea la circostanza che si tratta in questo caso - diversamente dal problema sollevato con l'emendamento 26.2 -, di correggere una disposizione tributaria, non anche di eliminare una norma inapplicabile.

Posto ai voti l'emendamento 32.1, non è accolto.

La Commissione dà mandato, a maggioranza - dopo che hanno dichiarato voto contrario il senatore Visentini e il senatore Brina a nome dei senatori comunisti - al relatore Beorchia di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1689, nel testo pervenuto dalla Camera, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento di relazione orale.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Nomina del Presidente del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia**

(Parere al Ministro del tesoro)

Il relatore Pizzol svolge la relazione sulla proposta di nomina del dottor Alessio Pasquantonio a presidente del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia, pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole.

Il senatore Brina dichiara voto contrario dei senatori comunisti.

Viene quindi messa ai voti, per scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole, che è approvata risultando 11 voti favorevoli, 5 contrari e 3 astenuti.

Pertecipano alla votazione i senatori Beorchia, Berlanda, Bertoldi, Brina, Cannata, Cavazzuti, Colombo, De Cinque, Favilla, Garofalo, Leonardi, Mantica, Vettori (in sostituzione del senatore Patriarca), Pizzol, Pollini, Ruffino, Santalco, Capodilista (in sostituzione del senatore Triglia) e Visentini.

*La seduta termina alle ore 14,10.*